

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Presidente Dr. Giovanni Russo
ROMA

Al Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Cons. Lina Di Domenico
ROMA

Al Signor Direttore Generale del Personale
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Dr. Massimo Parisi
ROMA

e, per conoscenza,

Al Sottosegretario di Stato alla Giustizia
On. Andrea Delmastro Delle Vedove
ROMA

Oggetto: Articolo 4 lett. 1 Accordo Quadro Nazionale sottoscritto in data 5 ottobre 2023 –
Statuto del Lavoratori, Legge 300/70. Utilizzabilità sistemi videosorveglianza
ai fini disciplinari.

Egregio Presidente, spett.li autorità,

giungono dalle sedi territoriali sempre più frequentemente dei quesiti riguardanti la necessità di definire più chiaramente gli ambiti e i limiti del divieto previsto all'art. 4 lett. 1 dell'A.Q.N. sottoscritto in data 5 Ottobre 2023.

Nel merito, sembrerebbe, che non infrequentemente vengano elevate contestazioni disciplinari al personale di Polizia penitenziaria operante negli Istituti della Repubblica, preceduti da estrapolazioni di immagini video, anche in giorni successivi, dai sistemi di videosorveglianza presenti negli Istituti.

Ora, atteso che non sembrerebbero sottoscritti da parte delle Direzioni degli Istituti, accordi con le OO.SS locali maggiormente rappresentative, nè accordi con l'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, così come previsto dalla legge 300/70, ritiene questa Segreteria Nazionale, che vadano quanto prima definiti limiti precisi all'utilizzabilità dei sistemi di videosorveglianza ai fini disciplinari nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria.

Sul punto, per onestà e correttezza nell'ambito delle relazioni sindacali, si segnala che la stessa Corte di Cassazione, intervenuta da ultimo con Ordinanza n.8375 dello scorso Marzo 2023, pur confermando l'utilizzabilità delle riprese degli impianti di videosorveglianza ai fini di un inadempimento disciplinare a carico di un dipendente (educatore professionale presso una scuola), fermo restando le garanzie previste appunto dall'art. 4 delle Legge 300/70, ne statuiva altresì la legittimità a tale uso, a condizione che A) sia stata adeguata informazione al lavoratore circa le modalità d'uso degli strumenti stessi e di effettuazione dei controlli (circostanza questa inesistente presso gli istituti della nazione), e B) siano state rispettate le disposizioni di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personale (attualmente rappresentata dal Regolamento (U.E) 2016/679 3 dal D,Lgs. 101/2028).

Per quanto precede, quindi, data la delicatezza della questione, ritiene questa O.S. che ai sensi dell'art. 26 del Accordo quadro Nazionale, la materia debba essere quanto prima possibile, posta all'Ordine del giorno di una riunione dedicata al tema, richiedendo nel contempo, che tutti i procedimenti disciplinari attivati nei confronti di tutti i colleghi, che abbiano avuto origine dall'estrapolazione di immagini dai sistemi di videosorveglianza, abbiano una immediata sospensione della trattazione nelle sedi locali e provveditoriali, sino a quando non vengano chiariti gli aspetti di legittimità di tali procedure.

Tanto si rimette confidando in una rapida interlocuzione, al fine di offrire al personale tutto quegli elementi di conoscenza, previsti, appunto, anche dalle pronunce della Suprema Corte di Cassazione.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe MORETTI

